Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 5, comma 5-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il quale prevede, al primo capoverso, che a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; e, al secondo capoverso, che la sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2010, con la quale sono stati individuati i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e che ha nominato il Presidente della Regione quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza;

Visto l'articolo 11 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 2010, il quale prevede che al fine di fornire i necessari elementi istruttori al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e la possibile sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il Commissario delegato, avvalendosi dei comuni, predispone l'elenco delle imprese che a causa dell'esondazione dei fiumi abbiano subito il fermo della propria attività economica e siano stati oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorità comunale, nonché l'elenco dei cittadini costretti all'evacuazione dalle proprie abitazioni;

Vista la nota del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza del 25 novembre 2010, n. 620337/63.12 con la quale sono stati inviati gli elenchi delle imprese che hanno subito il fermo della propria attività economica nonché l'elenco dei cittadini costretti allo sgombero ovvero all'evacuazione dalle proprie abitazioni;

Vista la nota del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza del 30 novembre 2010, n. 628095/63.12, con la quale sono stati inviati ulteriori elenchi delle imprese che hanno

subito il fermo della propria attività economica nonché dei cittadini costretti allo sgombero ovvero all'evacuazione dalle proprie abitazioni;

Visto il proprio decreto 26 novembre 2010, con il quale, nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati alla nota del 25 novembre 2010, n. 620337/63.12 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza, sono stati sospesi i termini relativi ai versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il proprio decreto 30 novembre 2010, con il quale, nei confronti dei soggetti inclusi negli stessi elenchi allegati alla nota del 25 novembre 2010, n. 620337/63.12 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza, sono stati sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere, ora, anche nei riguardi dei soggetti inclusi nei predetti ulteriori elenchi e ritenuta altresì l'opportunità, nell'occasione, di stabilire una disciplina omogenea nei riguardi di tutti i soggetti inclusi negli elenchi allegati alle due note di trasmissione del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza innanzi citate;

Sentita la Presidenza del Consiglio de Ministri, nonché il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

(*Sospensione di versamenti tributari e contributivi*)

1. Nei confronti dei soggetti inclusi negli elenchi allegati sub A al presente decreto, e che dello stesso costituiscono parte integrante, per il periodo dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010, senza diritto al rimborso di quanto già versato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti anche rateizzati delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive scadenti nello stesso periodo;
b) i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati entro il 22 dicembre 2010.

3 I soggetti inclusi negli elenchi allegati sub A al presente decreto fruiscono della sospensione di cui al comma 1 qualora entro il 10 dicembre 2010 producano ai Sindaci dei Comuni di residenza ovvero sede delle relative aziende una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al fatto che gli eventi alluvionali hanno prodotto il fermo della propria attività economica ovvero determinato l'adozione nei loro riguardi di provvedimenti di sgombero o di evacuazione.

4. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2010 e in data 30 novembre 2010, indicati in premessa, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 DIC. 2010

IL MINISTRO